

Notizie sull'emigrazione e sul lavoro

SOCIETA' DELLE NAZIONI

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro a Washington. — In conformità all'allegato alla sezione prima della parte XIII del Trattato di pace di Versailles, la prima sessione della Conferenza internazionale dell'Organizzazione permanente del Lavoro, creata dal trattato stesso come parte autonoma dell'ordinamento della Società delle nazioni, si è riunita a Washington dal 29 ottobre al 29 novembre 1919. A questa prima sessione erano rappresentati 41 Stati con complessivamente 123 delegati governativi, padronali ed operai, assistiti da 149 consiglieri tecnici. La delegazione italiana era così composta: Sen. Barone Mayor des Planches e dott. G. Di Palma Castiglione, ispettore dell'emigrazione, in qualità di delegati governativi; ing. Berardi, capo ispettore del lavoro; ing. Fasola, ispettore del lavoro e Signora Laura Casartelli Cabrini della Commissione centrale del collocamento, consiglieri tecnici; comm. Baroni, delegato industriale; comm. G. Mylius, presidente dell'associazione dei cotonieri, consiglieri tecnici; Gino Baldesi, vice segretario della Confederazione generale del lavoro, delegato operaio; Guido Di Dio, vice segretario degli operai metallurgici toscani aderenti alla Confederazione generale del lavoro e dott. Mario Sacco, della Confederazione italiana dei lavoratori, consiglieri tecnici. La Conferenza a cui, secondo il trattato di Versailles, spetta, specialmente, di elaborare progetti di convenzioni internazionali in materia di lavoro, ha adottato sei progetti di convenzione. Essi sono i seguenti:

I. Convenzione che limita ad otto ore al giorno ed a 48 ore alla settimana il numero delle ore di lavoro negli stabilimenti industriali.

II. Convenzione sulla disoccupazione.

III. Convenzione relativa al lavoro notturno dei minorenni nell'industria.

IV. Convenzione relativa al lavoro notturno delle donne.

V. Convenzione sull'età minima per l'ammissione dei fanciulli nei lavori industriali.

VI. Convenzione relativa all'impiego delle donne prima e dopo il parto.

La Conferenza ha inoltre adottato sei «raccomandazioni» concernenti: 1° la disoccupazione; 2° la reciprocità di trattamento degli operai stranieri; 3° la creazione di un servizio pubblico di igiene; 4° la protezione delle donne e dei fanciulli contro il saturnismo; 5° la prevenzione del carbonchio; 6° l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi. Quella relativa alla reciprocità di trattamento degli operai stranieri raccomanda che «ogni Membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro, assicurati, sulla base della reciprocità nelle condizioni che saranno convenute di comune accordo fra i paesi interessati, ai lavoratori stranieri occupati nel suo territorio ed alle loro famiglie il beneficio delle leggi e dei regolamenti di protezione operaia, e così pure il godimento del diritto di associazione, riconosciuto nei limiti delle leggi, ai propri lavoratori».

Conformemente all'art. 405 del Trattato di Versailles l'adozione dei progetti di convenzione e delle raccomandazioni da parte della Conferenza internazionale importa l'obbligo dei Governi degli Stati aderenti di sottoporre all'esame delle rispettive autorità competenti tali progetti di convenzione e le raccomandazioni non oltre un anno dalla chiusura della riunione della Conferenza.

Ufficio internazionale del Lavoro. — La prima riunione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, costituito a norma dell'art. 393 del Trattato di pace di Versailles, si è tenuta a Parigi il 26 gennaio 1920. Le questioni sottoposte al Consiglio di amministrazione comprendevano la discussione delle misure da prendersi per attuare le deliberazioni adottate dalla Conferenza di Washington. Essendo stata sollevata la questione della validità di queste deliberazioni, che erano state adottate prima della entrata in vigore del trattato di Versailles, avvenuta il 10 gennaio 1920, il Consiglio di amministrazione, sul parere dei consulenti giuridici dell'Ufficio internazionale del lavoro, confermò i 6 progetti di convenzione e le raccomandazioni adottate a Washington. Il Consiglio confermò la nomina dell'on. Alberto Thomas, francese, a Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro. Presidente del Consiglio di amministrazione è Arthur Fontaine, francese. Il Consiglio, infine, deliberò di tenere una Conferenza internazionale della gente di mare il 10 giugno prossimo a Genova e fissò la prossima Conferenza internazionale del lavoro per i primi del 1921.

ITALIA

Per il collocamento della mano d'opera italiana in Francia. — Il Commissario generale dell'emigrazione nel suo recente viaggio a Parigi ha preso accordi con le competenti autorità centrali francesi per la concessione di mano d'opera italiana alla industria francese. In base

a tali accordi troveranno presentemente impiego nelle miniere di carbone circa 3 mila minatori, che in breve potranno arrivare alla cifra di 7 mila. La Francia dal suo canto si impegna a fornire all'Italia un quantitativo di carbone pari a sei tonnellate al mese per ogni operaio italiano che scenda nella miniera. Nelle miniere di ferro si occuperanno per ora circa 3 mila operai italiani, ma il loro numero potrà aumentare gradatamente fino a trentamila, come era prima della guerra. Ai minatori italiani sono assicurati parità di salario e le stesse agevolazioni fatte agli operai francesi, fra le quali la fornitura di derrate alimentari a prezzo di favore. Essi potranno riunirsi in cooperative di consumo e godere di tutte le garanzie che sono assicurate dalla legge ai minatori francesi. Sulla stessa base si è assicurato l'impiego in buone condizioni di alcune centinaia di operai minatori nelle miniere di fosfati della Tunisia. Per questa concessione vengono garantite all'Italia le quantità di fosfati che sono assolutamente indispensabili ai suoi bisogni.

Accordi erano pure stati avviati nei riguardi degli operai da adibirsi ai lavori delle terre liberate. Il Governo francese aveva, in un primo momento, deciso che ai lavori di spazzamento e livellamento del terreno fosse provveduto direttamente dal ministero delle terre liberate. Per tali lavori il Governo francese aveva aderito alla proposta del Commissariato generale italiano di concederne l'assunzione a cooperative d'operai italiani. Senonchè improvvisamente il governo francese, per motivi di indole finanziaria ha stabilito di rinunciare a tali lavori già iniziati direttamente e di lasciarne la cura ai privati interessati. In conseguenza il collocamento della mano d'opera italiana in Francia per i lavori di ricostruzione nelle terre liberate dovrà effettuarsi mediante accordi diretti con i singoli interessati che faranno le richieste del caso al Commissariato generale dell'emigrazione a norma delle disposizioni vigenti in Italia. Si prevede che tali richieste riguarderanno per la maggior parte operai specializzati. Non è escluso anche in questa nuova situazione che il collocamento di mano d'opera italiana possa esplicarsi nella forma di cooperative di lavoratori, che assumano direttamente determinati lavori. Si rileva, infine, una azione del governo francese nel senso di selezionare la mano d'opera straniera importata durante la guerra in quanto i lavoratori di alcune nazionalità non hanno dato, sotto diversi riguardi, buona prova.

Il problema dell'emigrazione al Congresso nazionale degli operai edili. — Il Congresso nazionale delle Federazioni italiane degli operai edili, tenutosi a Milano nei giorni 10, 11, 12 marzo, ha discusso il problema dell'emigrazione nell'ora presente, relatore l'on. Cabrini. Il relatore, esaminando la politica dell'emigrazione, ha combattuto le due tesi estreme, quella dell'assoluta libertà di emigrare e quella

della restrizione dell'emigrazione secondo l'interesse dell'industria e dell'agricoltura nazionali, ed ha sostenuto la formula della libertà dell'emigrazione disciplinata; disciplinata nel senso che essa non avvenga più tumultuariamente, ma, come il collocamento delle forze di lavoro viene disciplinato nei mercati interni attraverso gli uffici di collocamento, debba analogamente provvedersi, con le opportune istituzioni nel collocamento della forza del lavoro da nazione a nazione. Su proposta dallo stesso relatore, on. Cabrini, il Congresso votò all'unanimità un ordine del giorno informato ai concetti esposti nella relazione: con esso il congresso invita la Confederazione generale del lavoro ad impegnare i rappresentanti sindacali nel Consiglio superiore dell'emigrazione a difendere il proprio punto di vista in materia di disciplina dell'emigrazione.

FRANCIA

L'istituzione di un consiglio nazionale della mano d'opera. — Con decreto 3 febbraio 1920 (v. in questo *Bollettino*, pag. 24) venne istituito presso il Ministero del lavoro un Consiglio nazionale della mano d'opera. La relazione del ministro del lavoro, on. Jourdain, che precede il decreto, spiega l'opportunità della creazione del nuovo Consiglio rilevando che recenti convenzioni concluse fra il governo della repubblica ed alcuni Stati amici ed alleati (Polonia, Italia) per regolare le condizioni dello scambio di mano d'opera fra gli Stati contraenti, prevedono che dovranno essere adottate speciali precauzioni allo scopo di evitare che l'introduzione di mano d'opera straniera nell'uno e nell'altro paese abbia a portare pregiudizio agli operai nazionali di tale paese. Così l'articolo 5 del trattato di lavoro firmato a Roma il 30 settembre 1919, stabilisce, che una commissione si riunirà normalmente a Parigi almeno due volte all'anno per valutare il numero degli operai da reclutarsi e per indicare le regioni verso le quali sia più conveniente dirigerli e quelle verso le quali tale destinazione non sia opportuna, e che ciascuno Stato si riserva di sentire nel suo territorio il parere delle organizzazioni padronali o operai interessate. Si è reso, quindi, necessario un organo centrale che abbia a raccogliere le informazioni fornite dagli uffici pubblici di collocamento sullo stato del mercato di lavoro ed i bisogni di mano d'opera e che stabilisca in quale misura si debba provocare, moderare o sospendere l'immigrazione della mano d'opera straniera in Francia, regolando l'afflusso di tale mano d'opera secondo le necessità dell'industria, del commercio, e dell'agricoltura. A tale scopo viene istituito un Consiglio nazionale della mano d'opera che sarà composto dei rappresentanti, in numero eguale, del mondo operaio e padronale, designati dalle grandi organizzazioni sindacali, e dai de-

legati degli uffici ministeriali competenti, cioè di quelli che si occupano della protezione e del controllo degli stranieri in Francia e di quelli che hanno il compito di impiegare la mano d'opera straniera nei loro stabilimenti industriali. Gli uffici pubblici di collocamento saranno inoltre rappresentati in seno della commissione da delegati scelti dal ministro e i capi degli uffici regionali di collocamento, che accentrano le informazioni relative alla situazione del mercato del lavoro per le rispettive regioni, assisteranno alla riunione del consiglio con voto consultivo. La relazione conclude rilevando che la istituzione del consiglio nazionale della mano d'opera corrisponde al voto espresso nel mondo del lavoro nel corso delle sedute della Commissione amministrativa dell'Ufficio centrale di collocamento negli anni 1916 e 1917; padroni ed operai sono stati d'accordo nell'esigere che il controllo dell'introduzione e dell'impiego della mano d'opera straniera in Francia fosse esercitata con pieni poteri da un consiglio di questo genere.

La legge sui sindacati professionali. — La nuova legge 12 marzo 1920 sui sindacati professionali (v. in questo *Bollettino*, pag. 22) estende in modo considerevole la capacità civile dei sindacati stessi. Essi potranno d'ora innanzi, alla condizione di non distribuire benefici ai loro membri, acquistare, per affittarli, prestarli o ripartirli fra i loro membri, tutti gli oggetti necessari all'esercizio della loro professione e dare la loro mediazione gratuita per la vendita dei prodotti provenienti esclusivamente dal lavoro personale o dalle imprese del sindacato. Essi potranno sovvenzionare le società cooperative di consumo o di produzione, destinare una parte delle loro risorse alla costruzione di abitazioni a buon mercato, all'acquisto di terreni per giardini operai, o per l'educazione fisica e l'igiene, stipulare contratti o convenzioni con ogni altro sindacato, società o impresa. Su questo punto, la legge realizza i voti espressi da molto tempo dai sindacati agricoli, dei quali regolarizza la posizione. D'altra parte, la legge concede alle unioni dei sindacati, che erano prive di personalità giuridica e non avevano il diritto di stare in giudizio, tutti i diritti dei quali già godono i sindacati professionali o che loro sono accordati dalla nuova legge. Nello stesso tempo, la legge accorda ai sindacati e alle unioni di sindacati un importante privilegio: quello della insequestrabilità sia dei mobili e degli immobili necessari alle loro riunioni, alle loro biblioteche, o ai loro corsi di istruzione professionale, che di tutti i fondi delle loro casse speciali di mutuo soccorso e di pensioni. In terzo luogo, la legge regola la questione degli amministratori dei sindacati, obbligati ad abbandonare la loro professione per esercitare queste funzioni, questione che dava luogo a frequenti controversie. D'ora innanzi potranno conti-

nuare a fare parte dei sindacati e quindi ad esercitare le funzioni di amministratori, coloro che avranno esercitato la loro professione per almeno un anno. Infine, la legge contempla i marchi di fabbrica e di commercio dei sindacati e li protegge contro le contraffazioni o gli usi fraudolenti.

SVIZZERA

Mercato del lavoro. — La situazione del mercato del lavoro va, in complesso, migliorando. Secondo le informazioni dell'Ufficio centrale federale di collocamento i posti vacanti nelle diverse industrie erano al 22 marzo oltre 5000, i disoccupati 3600, mentre gli operai con sussidio di disoccupazione sommavano a 500. Le industrie e attività nelle quali si verifica un maggior numero di posti vacanti sono per gli uomini: l'edilizia, l'agricoltura, il giardinaggio e l'industria del legno; per le donne: l'industria degli alberghi, la tessile e dell'abbigliamento e le aziende domestiche.

Disciplina dell'immigrazione di mano d'opera straniera. — Il « *Mercato svizzero del lavoro* », bollettino settimanale dell'Ufficio centrale federale di collocamento (n. 7-8), occupandosi della immigrazione degli stranieri in relazione con le condizioni del mercato di lavoro nazionale rileva come l'emigrare in Svizzera sia diventato il sogno dei lavoratori di tutti i paesi colpiti dalle attuali difficoltà economiche. È valutato a circa 15,000 il numero delle persone che, conservando la propria residenza nel loro paese, si recano settimanalmente in Svizzera per lavorare, alle quali va aggiunto un numero considerevole di stranieri, che risiedono in Svizzera da tempo più o meno lungo e che ivi pure cercano lavoro. Contro questa invasione, che può turbare il mercato interno di lavoro, il bollettino invoca la difesa dell'Ufficio centrale di polizia degli stranieri e della Centrale federale di collocamento, che debbono avere entrambi in vista la protezione degli impiegati e operai svizzeri. Le domande di entrata in Svizzera delle persone che cercano lavoro devono essere tutte sottoposte alla decisione dell'Ufficio centrale di polizia degli stranieri; i cantoni devono ugualmente sottoporre al visto dello stesso ufficio il permesso di soggiorno concesso agli stranieri, che hanno solo il visto di passaporto temporaneo; infine i cantoni e i comuni devono informare l'Ufficio centrale predetto quando uno straniero senza permesso di soggiorno viene impiegato. Così le domande di entrata in Svizzera per trovarvi un collocamento devono essere preventivamente sottomesse alla Centrale federale di collocamento, che le esaminerà dal punto di vista del mercato del lavoro. L'Ufficio di immigrazione della Centrale farà un esame sulle condizioni dell'arruolamento, ricercherà se il posto cui aspira l'in-

teressato gli è assicurato e indagherà per quali ragioni il padrone non ha arruolato un personale già residente in Svizzera. In conseguenza le decisioni in materia di ammissione devono essere conformi alle condizioni del mercato del lavoro, quale viene prospettato dalle comunicazioni delle Centrali cantonali di collocamento e pubblicato settimanalmente nel *Mercato Svizzero del lavoro*. La Centrale federale di collocamento e gli Uffici centrali di collocamento dei cantoni, che sono a conoscenza della disponibilità di mano d'opera, saranno in grado di proporre ai padroni l'arruolamento di impiegati e operai stabili in Svizzera e di giudicare sulla capacità del personale esistente, mettendo in relazione le domande dei padroni e degli operai, con la penuria degli alloggi e con ogni altra difficoltà del momento. Potranno inoltre adottare criteri uniformi nella concessione degli arruolamenti di lavoratori forestieri e porre un riparo alle molte frodi che si verificano nelle domande di arruolamento di molte persone che entrano in Svizzera sotto un determinato titolo per collocarsi di straforo. Il bollettino conclude rilevando che l'andare e venire alla frontiera rappresenta un pericolo non insignificante per il mercato interno, provocando un forte ribasso dei salari a danno dei lavoratori nazionali.

Il referendum sulla legge concernente il regolamento delle condizioni del lavoro. — La legge 27 giugno 1919, adottata dall'assemblea federale, si proponeva di estendere notevolmente il diritto federale nel campo della disciplina delle condizioni del lavoro. Essa, anzitutto, istituiva un ufficio federale del lavoro. La parte sostanziale della legge riguardava le condizioni del lavoro a domicilio, abbastanza diffuso specialmente nelle industrie tessili. Per la protezione dei lavoratori a domicilio, la legge creava degli uffici dei salari, ai quali si attribuiva la competenza di fissare i salari minimi per tali lavoratori. Notevole la disposizione che autorizzava il Consiglio federale, quando il bisogno si facesse manifestamente sentire, a dichiarare i contratti collettivi obbligatori per tutti i membri del gruppo professionale interessato ed a stabilire dei contratti tipi inderogabili dalla volontà delle parti. La legge, infine, prevedeva la istituzione di uffici di conciliazione per comporre le controversie fra imprenditori e lavoratori. In base all'istituto del *referendum* facoltativo, ammesso dalla costituzione federale, la domanda di votazione referendaria su tale legge venne presentata al Consiglio federale nei termini e col numero di firme prescritto dalla costituzione. In seguito a tale domanda di *referendum*, costituzionalmente esercitata, l'assenso della maggioranza del popolo svizzero veniva ad essere un requisito essenziale per la esistenza e, quindi, per la efficacia della legge 27 giugno 1919 adottata dall'assemblea federale. La votazione di *referendum* sulla legge venne fissata per il 21 marzo 1920. Il movimento dell'opi-

nione pubblica svizzera, che aveva portato alla domanda di sottoposizione della legge al *referendum* popolare, raccoglieva elementi diversi, che sia pure per motivi differenti si trovavano concordi nel sostenere una decisa opposizione alla legge. L'argomento più insistente addotto contro la legge adottata dall'assemblea federale era il rilievo che essa appariva informata ad un eccessivo accentramento burocratico. Nella votazione di *referendum*, seguita il 21 marzo, il popolo svizzero, con una maggioranza di circa 2000 voti su cinquecento mila votanti, si è espresso in senso contrario all'adozione della legge. Si ebbe una maggioranza di voti favorevoli alla legge nei cantoni di Zurigo, Basilea Città, Basilea Campagna, San Gallo, Ticino, Soletta, Ginevra, Sciaffusa, Appenzel; una notevole maggioranza di voti contrari si ebbe nei cantoni di Vaud, Friburgo, Vallese, Grigioni, Berna, Neuchâtel. Tale risultato del *referendum*, nel quale i voti contrari superarono, ma di poco, i voti favorevoli, viene interpretato nel senso, che il popolo svizzero, nel suo sovrano apprezzamento, abbia riconosciuto la necessità di una legge sulla disciplina del lavoro a domicilio, ma abbia condannato lo spirito burocratico ed accentratore, a cui si era informata nella sua struttura tecnica la legge adottata dall'Assemblea federale.

Assicurazione invalidità e vecchiaia. — Una domanda d'iniziativa popolare per l'introduzione dell'assicurazione in caso d'invalidità e vecchiaia e per i superstiti è stata presentata alla Cancelleria federale appoggiata da 78,900 firme valide di cittadini svizzeri. L'iniziativa è presentata nella forma di una proposta di revisione della costituzione federale, consistente nell'aggiunta di un articolo così formulato:

La Confederazione introdurrà, per via legislativa, l'assicurazione in caso di vecchiaia e l'assicurazione dei superstiti. Essa può dichiarare tali assicurazioni obbligatorie in generale o per certe categorie determinate di cittadini. Tali assicurazioni saranno applicate col concorso dei Cantoni, a cui può aggiungersi quello delle Casse d'assicurazione pubbliche e private. A tale scopo, la Confederazione crea un fondo. Sarà attribuito a questo fondo, come primo versamento, la somma di duecentocinquanta milioni di franchi che sarà prelevato sul prodotto dell'importo sui benefici di guerra dopo l'adozione del presente articolo della Costituzione. La lettera A, n. 2 del decreto federale 14 febbraio 1919 è in tal senso modificata.

Tale domanda d'iniziativa popolare, essendo stata appoggiata dal numero di firma richiesto dalla costituzione, avrà il suo corso e la proposta di revisione costituzionale sarà sottoposta alla votazione di *referendum* del popolo e dei cantoni.

Sindacati operai. — I sindacati operai, attualmente esistenti, ascendono a 1737. Essi sono raggruppati da una parte in Unioni ope-

raie, locali, regionali e cantonali, e dall'altra in sotto-federazioni e federazioni di mestieri; 24 di esse sono collegate da un'unica organizzazione centrale, la «Unione svizzera delle federazioni sindacali»; altre fanno parte di sindacati e federazioni diverse. Il movimento dell'organizzazione sindacale nel decennio 1908-1918 si riassume nei dati seguenti:

Anni	Numero dei membri	Introiti in fr. svizzeri	Fondi in fr. svizzeri
1908	69,000	1,500,000	1,257,000
1913	89,000	2,250,000	3,000,000
1918	177,000	5,250,000	4,000,000

Questo notevole sviluppo e questa forza finanziaria fanno sì che gli operai organizzati possano considerare senza timore qualunque conflitto. Gli introiti di oltre trenta franchi per socio, servono in gran parte a soccorsi in caso di malattia, disoccupazione, inabilità, morte (53 % delle spese); per scioperi la spesa è del 18 %. Il 13,50 % delle spese è impiegato per giornali sindacali, quote e sovvenzioni ad altre organizzazioni, propaganda; il 15,50 % è assorbito dalle spese di amministrazione, di cui il 9,25 % per il personale. Il personale è costituito da 120 impiegati, che amministrano, mantengono in movimento e danno impulso a questa grandiosa organizzazione; numero e spesa piccola in confronto all'entità dei soci e dei fondi. E da rilevarsi che nei sindacati le donne vanno prendendo parte sempre maggiore. Nel 1908 rappresentavano appena l'8 % degli iscritti; alla fine del 1918 il 15 %, cioè una donna ogni sei uomini. Anche la stampa sindacale è in incremento; essa si è concentrata in una pubblicazione settimanale *La lutte syndicale* redatta da Achille Gros-pierre, segretario centrale dei metallurgici.

Le variazioni della popolazione di Ginevra durante la guerra. —

Alla fine del 1913, la popolazione del cantone di Ginevra comprendeva 53,256 ginevrini, 45,593 confederati, e 71,844 stranieri. Alla fine del 1919 la distribuzione della popolazione ginevrina era la seguente: 57,186 ginevrini, 58,837 confederati, e 56,150 stranieri. Pertanto secondo la ricapitolazione fatta dall'Ufficio cantonale di statistica, la popolazione straniera è diminuita di più del quinto. Durante i sei anni di guerra (1914-1919) la colonia francese, che era la più numerosa, perdette circa 7,000 anime, riducendosi a 28,471 e quella italiana ne perdette 5000, risultando alla fine del 1919 di 15,488 persone. Le cause di queste diminuzioni sono varie e fra di esse possono segnalarsi gli ostacoli frapposti dalla legislazione locale allo stabilimento di nuovi stranieri. La popolazione totale, malgrado l'aumento del numero dei ginevrini e dei confederati, appunto per la diminuzione delle colonie

straniere, principalmente della francese e della italiana, trovasi ridotta nello stesso periodo da 176,024 a 172,173 persone senza però che tale diminuzione abbia arrestato la crisi degli alloggi, tuttora acutissima. Nel 1916 il cantone di Ginevra contava 74,500 protestanti e 91,500 cattolici. Dopo la partenza degli italiani e francesi, cattolici, la distribuzione è la seguente: 84,500 protestanti contro 81,700 cattolici.

Naturalizzazione di stranieri. — Secondo un recente rapporto del Dipartimento politico nell'anno 1919 furono presentate 3749 domande per ottenere l'autorizzazione federale ad acquistare il diritto di cittadinanza cantonale, che importa la cittadinanza svizzera. Nel 1913 le domande furono 5030, di cui 1912 furono accolte entro l'anno. Gli stranieri, cui fu concessa l'autorizzazione federale, si distribuiscono come segue: tedeschi 1223; *italiani* 305, austriaci ed ungheresi 168, russi 69, francesi 64, americani 12, olandesi 7, inglesi 6, di altri paesi 33; 25 di cittadinanza non determinata. Le 1912 autorizzazioni accordate ai richiedenti si estendono a 841 donne maritate ed a 1652 minorenni, e quindi furono in totale 4405. Le persone che, avendo avuto l'autorizzazione federale, ottennero la cittadinanza nei cantoni della Confederazione nell'anno 1919 furono in totale 4863. Il rapporto del Consiglio federale dichiara, che nel 1919, essendosi conclusa la pace generale, è stato ritenuto opportuno di seguire criteri meno rigorosi nell'accoglimento di domande di naturalizzazione di richiedenti, che si sono resi colpevoli di diserzione, specialmente nei riguardi di coloro che sono nati in Svizzera o che vi erano domiciliati da almeno sei anni prima della guerra.

GERMANIA

Mercato del lavoro. — Le condizioni dell'industria germanica e del mercato del lavoro non si sono punto migliorate in questi ultimi tempi; anzi si può affermare che si sono alquanto peggiorate. Le agitazioni operaie continuano ininterrotte in tutte le regioni minerarie ed industriali, causate in gran parte da insufficienza di salari, dalla penuria di viveri, e da molte altre difficoltà della vita, ma promosse spesso da elementi bolscevichi, i quali tentano di approfittare delle miserevoli condizioni del popolo per infondere in esso lo spirito rivoluzionario. In alcune città del bacino industriale della Ruhr, come Hamborn, gli scioperi degenerarono tempo fa in aperta rivolta, accompagnata da saccheggi; risulta che gli italiani che si trovarono ad Hamborn, presero parte a questi movimenti, per cui vennero espulsi da quel territorio. Nel bacino della Vestfalia i minatori denunciarono nuovamente per il primo marzo le tariffe che erano state stabilite di comune accordo qualche tempo fa. Essi vogliono nuovi aumenti di

salario. Eppure il salario dei minatori è dei più elevati: un *Hauer* (minatore che fora la roccia o che stacca il minerale) può guadagnare facilmente con le tariffe attuali, più di 50 marchi al giorno. Si nutre la speranza che le nuove domande degli operai, giustificate in parte dall'enorme e vertiginoso aumento del costo della vita, verificatosi nelle ultime settimane, non conducano ad un nuovo sciopero, il quale potrebbe essere fatale a tutta la vita economica della Germania, già così depressa. Tale speranza si basa specialmente sul fatto che i minatori hanno dimostrato negli ultimi tempi di voler riprendere seriamente la produzione del carbone; infatti in tutte le miniere sono state introdotte le ore straordinarie di lavoro. È interessante a tale proposito, una risoluzione votata di recente dai minatori appartenenti alle «*Cristlichen Gewerkschaften*» nella quale essi dichiarano che sono pronti a compiere le ore straordinarie di lavoro, purché la produzione vada a favore dell'industria e del popolo tedesco. L'aumento della produzione non ha però portato finora che ben scarsi vantaggi, poiché il carbone estratto non può venire distribuito convenientemente nelle varie regioni, per mancanza di carri ferroviari. Così, in parte per mancanza di carbone, in parte per mancanza di materie prime, in parte per mancanza di sbocchi di smercio e in parte per causa dei continui scioperi, l'industria germanica si trova quasi completamente paralizzata e molti industriali chiudono, per ora, le fabbriche. Nel distretto di Solingen, ad esempio, famoso per le sue produzioni di coltelli, i padroni hanno proclamato da qualche settimana la serrata generale, perché gli operai solo alcuni giorni dopo la conclusione di un contratto di lavoro collettivo, hanno proclamato un nuovo sciopero, chiedendo un nuovo aumento di salario. E poiché un tale aumento, dato lo stato attuale di quelle industrie, che si dibattono in gravissime difficoltà, veniva a ridurre quasi a zero il profitto degli industriali, costoro si sono opposti alle pretese degli operai, chiudendo le fabbriche. La disoccupazione, aumentata ora dal ritorno dei prigionieri di guerra, è dovunque assai grande. Si cerca di mettere riparo ai suoi effetti disastrosi con l'esecuzione di lavori pubblici, nei quali non vengono però occupati naturalmente che operai indigeni. Gli italiani, in conseguenza di tale situazione, tentano in tutti i modi di recarsi nelle regioni devastate della Francia e del Belgio ma molti ne sono impediti, perché le autorità francesi e belghe di Colonia, non rilasciano loro il visto necessario per entrare in quelle regioni, se essi non possono provare di essere chiamati da una impresa locale. Un forte esodo di lavoratori italiani verso i paesi suddetti si verifica pure dal Lussemburgo, dove l'industria è paralizzata specialmente per la mancanza di carbone. Per ora quindi non c'è posto per l'emigrazione italiana in Germania, né si può sperare che essa possa trovare un lavoro remunerativo nei prossimi mesi. E se anche un certo nu-

mero di operai nostri (qualche Ditta come la Rhein-Nassauische-Bergwerks-und-Hütten A. G. di Bernsberg vorrebbe arruolare operai in Italia) potesse trovare lavoro, l'emigrazione verso questi luoghi è sempre però da sconsigliarsi, perchè sebbene i salari siano aumentati sensibilmente, ed aumentino di continuo, pur tuttavia essi non sono aumentati, nè aumentano in proporzione del costo della vita, il quale è oggi in media, 25 volte più elevato di prima della guerra. E siccome solo un numero relativamente esiguo di famiglie può spendere ora 25 volte tanto quanto spendeva prima della guerra, così si è verificata una diminuzione enorme di consumi e un abbassamento impressionante del tenore di vita presso quasi tutte le classi della società.

Nuova legge sull'emigrazione. — Dopo un lungo processo di evoluzione, sotto l'attuale pressione della ripresa della emigrazione, la Germania sta elaborando la sua legislazione speciale sulla emigrazione, avvicinandosi di molto al sistema italiano su parecchi punti fondamentali, quale la istituzione di un ufficio centrale autonomo, la creazione di commissari o ispettori all'estero e in genere nella regolamentazione per disciplinare gli arruolamenti e i contratti di lavoro. Il Consiglio consultivo per la emigrazione è stato già riunito presso il Ministero degli affari esteri germanico per esprimere il suo parere in proposito e il progetto di legge sarà sottoposto all'Assemblea nazionale.

Anni addietro la cura degli emigranti era di competenza del Ministero degli affari esteri. Nel 1897 venne fondato dalla Società coloniale tedesca uno speciale ufficio centrale di informazioni per gli emigranti, dal quale sorse in seguito l'Ufficio di emigrazione, e poi l'Ufficio imperiale di emigrazione. A questo ufficio il nuovo progetto di legge tende dare ora un ordinamento più concreto costituendo uffici dipendenti allo scopo di dare ad ogni emigrante consigli e direttive. Il progetto prevede la creazione di ventuno di questi uffici in tutto lo stato. La mediazione a scopo di lucro per il collocamento della mano d'opera e gli uffici di informazione pure a scopo di lucro vengono espressamente vietati, e potranno essere autorizzati solo in casi eccezionali quando abbiano scopo umanitario e sia riconosciuta la competenza e l'onestà delle persone che vi sono preposte. L'ufficio di emigrazione studierà anche la formazione di colonie, e si occuperà dell'assistenza degli emigranti durante il viaggio, rimanendo in questo campo in vigore le norme date con la legge 9 giugno 1897. All'arrivo al paese di emigrazione gli emigranti saranno assistiti da speciali commissari e dalle società tedesche all'estero. L'organizzazione prevista dalla nuova legge si estende a tutto l'impero, lasciandone l'esecuzione ai singoli paesi: vi si fa distinzione fra l'em-

grante transoceanico e l'emigrante temporaneo. La sorveglianza è affidata ai ministeri dell'interno e degli affari esteri. Si stabiliscono infine le penalità specialmente contro la propaganda illegale e contro ogni aumento artificiale dell'emigrazione.

Nuove norme per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Baviera. — Il Consiglio dei ministri ha adottato in questi giorni le seguenti misure per quanto concerne l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nei territori situati a destra del Reno:

Stranieri e persone non aventi cittadinanza devono presentare in precedenza domanda scritta alle autorità di polizia, per potere entrare in Baviera e prendere dimora in un comune dello Stato. Il permesso vale soltanto per il comune per il quale è stato concesso e per ogni variazione di residenza è necessario un nuovo permesso.

Stranieri e persone senza cittadinanza che hanno preso, o trasferito in Baviera la loro dimora dopo il 1° agosto 1914 e non sono in possesso del permesso scritto di ingresso o di soggiorno, devono lasciare la Baviera entro cinque giorni.

Stranieri e persone senza cittadinanza che hanno preso dimora in Baviera dopo il 1° agosto 1914, ma che non si trovano nelle condizioni della disposizione precedente, devono nel caso di invito da parte dell'autorità di polizia, lasciare la Baviera nel termine che sarà loro fissato.

Stranieri e persone senza cittadinanza devono nelle 24 ore dal loro arrivo presentarsi personalmente all'autorità di polizia, per la denuncia del loro arrivo, esibendo il passaporto ed il permesso di recarsi in quel dato paese. L'autorità di polizia rilascia allora un certificato di ricevuta denuncia.

Stranieri e persone senza cittadinanza devono, nel caso che lascino il paese, presentarsi al più tardi entro le ultime 24 ore, che precedono la loro partenza, all'autorità di polizia, in Monaco alla Direzione di polizia, esibendo il passaporto e dichiarando quale sia il primo paese verso cui sono diretti. Dopo di che viene rilasciato un attestato. Se il soggiorno non dura più a lungo di tre giorni, la dichiarazione di arrivo e di partenza può avere luogo contemporaneamente.

SPAGNA

Movimento migratorio nell'anno 1919. — Secondo i dati pubblicati dal Consiglio superiore dell'emigrazione, il movimento degli emigranti e degli immigranti nell'anno 1919, confrontato con quello dell'anno precedente, risulta il seguente:

MESI	EMIGRAZIONE					IMMIGRAZIONE				
	Anno 1919			Anno 1918 Totale	Dif-ferenza nel 1919	Anno 1919			Anno 1918 Totale	Dif-ferenza nel 1919
	Maschi	Fem- mine	Totale			Maschi	Fem- mine	Totale		
Gennaio	1.557	317	1.874	3.164	- 1.290	896	263	1.159	1.848	- 689
Febbraio	1.971	912	2.883	1.985	+ 908	1.614	217	1.831	1.914	- 83
Marzo	1.942	601	2.543	1.716	+ 827	2.315	460	2.775	1.923	+ 852
Aprile	620	223	843	1.546	- 708	2.323	984	3.307	3.172	+ 135
Maggio	2.776	963	3.739	3.345	+ 394	4.693	1.188	5.881	117	+ 5.764
Giugno	4.799	1.814	6.613	2.639	+ 3.974	5.340	1.274	6.614	3.742	+ 2.872
Luglio	4.153	1.508	5.661	993	+ 4.668	5.431	1.368	6.799	3.023	+ 3.776
Agosto	4.874	1.281	6.155	1.659	+ 4.496	6.010	1.450	7.440	5.905	+ 1.535
Settembre	8.576	2.267	10.843	1.618	+ 9.225	3.491	1.081	4.572	1.539	+ 3.033
Ottobre	4.699	1.783	6.482	1.165	+ 5.317	1.885	551	2.436	2.508	+ 72
Novembre	10.849	3.179	14.028	3	+ 14.025	1.380	468	1.848	1.038	+ 810
Dicembre	8.065	1.986	10.051	325	+ 9.716	1.830	689	2.519	1.677	+ 842
Totale	54.881	16.839	71.720	20.168	+ 51.552	37.208	9.973	47.181	28.406	+ 18.775

STATI UNITI

Condizioni dell'emigrazione e del lavoro nello Stato di New York e Stati limitrofi nel 4° trimestre 1919. — La disoccupazione può dirsi quasi dappertutto scomparsa. I rimpatri di italiani sono grandemente diminuiti. Dal mese di dicembre il Consolato generale italiano di New York rilascia giornalmente un numero di fogli di via di gran lunga inferiore a quello dei mesi precedenti. E da ritenere che le condizioni del lavoro, appena terminato l'inverno saranno anche migliori delle attuali, perchè riprenderanno i lavori di costruzione ora in gran parte sospesi o ritardati. In particolare nei diversi Stati si sono avute le condizioni seguenti:

STATI DI NEW YORK - Albany. — La situazione non sembra molto cambiata dal trimestre precedente. Il movimento ascendente del nu-

mero degli operai impiegati nelle fattorie, continuò nel novembre dopo essere alquanto diminuito nell'ottobre in causa degli scioperi. L'aumento è del 3% e il numero complessivo dei lavoratori occupati è il più alto dal dicembre 1918 in poi. Parecchi degli aumenti furono dovuti al componimento degli scioperi. Le sole diminuzioni si notano nel numero dei lavoratori nelle fabbriche di macchine, del vetro, delle automobili, delle pelliccerie, dei tessuti di cotone, degli abiti da donna, delle preparazioni di cereali in scatola e di bevande. In generale queste diminuzioni sono conseguenze della stagione. La diminuzione nel gruppo delle automobili appare come risultato indiretto dello sciopero degli operai dell'acciaio, a causa del quale alcune ditte furono obbligate a diminuire la loro produzione. La diminuzione dei lavoratori del cotone dipende dall'essersi propagati da altre località gli scioperi in tale industria. Il numero degli operai nelle raffinerie di zucchero e nelle fabbriche di birra appare pure in diminuzione. I salari nelle fattorie nel mese di ottobre presentano una media del 3% inferiore al settembre, e ciò in causa degli scioperi e della diminuzione di lavoro portata dalla stagione. La media dell'ottobre è di doll. 24,41, mentre quella di settembre è di doll. 24,83, e quella di agosto di doll. 23,85. In confronto con quella dell'anno scorso si trova la media di ottobre più alta del 9% di quella dell'ottobre 1918. Gli aumenti variano dal 1% al 36% per le industrie tessili, e del 19% per le industrie delle pellicce, cuoio e gomma. Dal settembre all'ottobre la media dei guadagni aumentò del 10% nelle fabbriche della carta, del 3% negli impianti dell'acqua, luce e forza e del 4% nelle industrie tessili. Tutte le altre manifatture presentano nei salari dei lavoratori una diminuzione dall'1% al 6%. Le industrie dei metalli nell'insieme non presentano che lievi cambiamenti nei guadagni settimanali dei lavoratori.

Buffalo. — Quantunque col sopravvenire dell'inverno siano rimasto interrotti quasi interamente i lavori edilizi e quelli di costruzioni stradali, la disoccupazione fra gli immigrati italiani è molto limitata. Infatti i braccianti, che durante l'estate erano occupati in tali lavori hanno trovato facile proficuo impiego nelle fabbriche e presso le compagnie ferroviarie. Molti connazionali sono impiegati presso la « Lackasiana Steel Plant » gli operai della quale persistono nello sciopero, malgrado gli ordini in contrario dei capi della rispettiva unione. Le paghe sono in genere di 45 centesimi all'ora. I rimpatri, che sono stati piuttosto numerosi nella seconda metà dello scorso anno, sono in questo trimestre quasi interamente cessati.

Rochester. — Nel trimestre si è verificato il rimpatrio di un buon numero di italiani, appartenenti per il più alla classe dei braccianti mentre ha ripreso il riflusso della emigrazione del Regno. La città di Rochester, contrariamente a quanto è avvenuto in questi ultimi tempi

nelle altre parti dell'Unione americana, è stata finora immune da scioperi di certa importanza, avendo la principale industria, quella degli abiti fatti, apparentemente risolto il problema tra capitale e lavoro, mediante un accordo fra le parti, che hanno stabilito un ufficio di arbitrato con a capo un noto economista, il cui ufficio è appunto quello di appianare qualsiasi divergenza tra padroni ed operai. Nonostante l'esodo dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, si è notata un po' di disoccupazione, ma ciò in parte si deve al desiderio sempre crescente da parte degli emigranti italiani di trovare impiego in opifici, officine o stabilimenti, anziché nei lavori di sterratore all'aperto. La nuova emigrazione, da quanto recentemente si rileva, è specialmente restia a mettersi ad un lavoro che non sia inerente a qualche industria, il che è indice che la classe della emigrazione italiana è di molto migliorata sia di carattere che di aspirazioni.

Sonkers. — Il movimento immigratorio italiano è cominciato a svilupparsi e già si constata l'afflusso di parecchi emigranti provenienti dal Regno, fra i quali molti riservisti. Una buona parte degli emigranti in arrivo sono persone anziane, ossia genitori di emigrati, ivi residenti; arrivano inoltre parecchie ragazze richiamate dagli emigrati, a scopo di matrimonio. In genere vi è lavoro per tutti. Non sono sorte nuove industrie, ma le già esistenti si ritengono sufficienti a sopperire ai bisogni della mano d'opera. Con la buona stagione, e la possibilità di riprendere i lavori all'aria aperta, si spera di vedere la sistemazione di tante opere governative, cui certamente sarà dato maggior impulso allo scopo di guadagnare in occasione delle prossime elezioni le simpatie delle masse operaie, che sono adesso in gran parte composte da vantanti.

STATO DI CONNECTICUT - Hartford. — Durante il trimestre, dalle Contee di Hartford, Litchfield, Tolland e Winham rimpatriarono circa 200 connazionali, dei quali pochi con le loro famiglie. Ne arrivarono circa 1500 e fra questi parecchi di quelli che rimpatriarono nell'anno scorso ed un numero esiguo di militari smobilitati. Vi è lavoro per tutti ed a salari tali da poter affrontare il caro viveri e fare dei risparmi; difatti quelli che rimpatriarono portarono seco buone somme di danaro ed altri che pensano di ritornare in Patria in seguito, hanno già spedito vistose somme alle Casse postali di risparmio del Regno, approfittando del cambio enorme di questi giorni.

New Haven. — Il lavoro è in genere abbondante ed è generalmente corrisposto da buone paghe; non si è dovuto registrare alcun sciopero di importanza. La scarsa richiesta di fogli di via per rimpatrio fa dedurre che i nostri connazionali per il momento non abbiano intenzione di volere ritornare in Patria.

STATO DI NEW JERSEY - Newark. — Le condizioni del lavoro vanno sempre più rimettendosi in equilibrio per quanto continui a sentirsi la scarsità di mano d'opera. I lavori stradali e di costruzioni sono stati in gran parte sospesi a causa dell'inverno, e gli operai ivi addetti si sono riversati nelle « fattorie », nelle quali il lavoro continua ad essere sempre abbondante. I salari continuano a mantenersi alti e, senza dubbio, saliranno ancora specie se, come si prevede, durante la prossima primavera vi sarà risveglio nel campo delle costruzioni. Attualmente non si lamenta nessuno sciopero.

Trenton. — Le condizioni di lavoro si mantengono in linea generale soddisfacenti. Scarsità di lavori viene segnalata soltanto nella Contea di Monmouth (Asbury Park-Long Branch). Negli altri centri non vi è nè abbondanza di mano d'opera, nè richiesta di operai. I salari corrisposti sono in media: ai braccianti da doll. 3,50 a doll. 5 al giorno; ai muratori doll. 7, ai falegnami doll. 6, ecc. Nel trimestre il numero dei connazionali rimpatriati è venuto di molto a diminuire in confronto a quello degli ultimi trimestri precedenti.

* **Progetto di legge sulla immigrazione.** — Un nuovo progetto di legge sulla immigrazione è stato presentato alla Camera dal deputato Johnson. Il progetto intitolato « Legge che provvede a che si cooperi a rinforzare le leggi immigratorie » stabilisce l'obbligo di ogni funzionario e impiegato di adoperarsi alla ricerca degli stranieri criminali, anarchici o di altre categorie simili, la cui reiezione o deportazione è prescritta dalle leggi sulla immigrazione. Impone pure ai capi di qualunque dipartimento o Ufficio del Governo federale l'obbligo di far pervenire tali informazioni al Ministro del lavoro correlandole con quegli altri e maggiori dettagli che ragionevolmente si potessero raccogliere e fossero atti a stabilire se gli stranieri così denunciati possano legalmente venire arrestati e deportati. Nel caso che del fatto fosse investito un ufficio avente carattere giurisdizionale il progetto obbliga il funzionario, capo di questo ufficio, di allegare alla informazione una dichiarazione affermando che egli ha esaminato personalmente la questione e che a suo giudizio vi è tale evidenza da giustificare la deportazione in base alle leggi sulla immigrazione.

La proposta del deputato Johnson, è ispirata dalla viva preoccupazione del popolo americano per la teoria e la pratica bolscevica. Essa, poi, nel definire le categorie di stranieri passibili dell'esclusione, presenta una notevole indeterminatezza, che potrebbe nella pratica essere motivo di gravi abusi. Inoltre il potere di esclusione e di reiezione, in base alla legge sulla immigrazione, attualmente limitato al momento dell'entrata degli emigranti, viene esteso verso gli emigranti già accolti nel territorio dello Stato. Sembra, inoltre, grave il

delegare, sotto il pretesto della « cooperazione » e con un sistema mal preciso, del quale difficilmente si possono prevedere tutte le conseguenze, a qualsiasi funzionario di amministrazioni statali, di contea o municipali, o a qualsiasi altro funzionario posto a capo di un organismo amministrativo, un potere che secondo gli ordinamenti attuali, in confronto dei cittadini e dei non cittadini è una competenza degli organi giurisdizionali. Questo progetto legislativo presentato alla Camera il 7 gennaio u. s., è stato sottoposto al Comitato per la immigrazione e la naturalizzazione.

Progetti di legge sulla naturalizzazione. — Il Comitato parlamentare per la immigrazione e la naturalizzazione sta esaminando due nuovi progetti di legge sulla naturalizzazione o americanizzazione degli stranieri.

Il primo progetto presentato alla Camera dei rappresentanti il 6 gennaio u. s. dal deputato Siegel tende ad emendare in alcune sue parti la legge 29 giugno 1906. In sostanza in esso si propone:

che i funzionari dell'ufficio di naturalizzazione e dei relativi servizi siano designati e dipendano dal Segretariato del lavoro, sottraendoli così alle influenze dei vari Stati e ponendo quindi l'attività di tali uffici sotto il costante controllo del Governo federale;

che nelle udienze alle corti, dove vengono personalmente escusi i testimoni che sottoscrissero col richiedente la domanda per la naturalizzazione, venga sentito il rappresentante del Governo, mirandosi con questo provvedimento a rinforzare il diritto di controllo del Governo centrale per una più rigida ed uniforme applicazione dei criteri che si vogliono ovunque osservati nella confederazione in materia di naturalizzazione e dando così la possibilità al Governo federale di negare in linea generale e in ogni momento la cittadinanza a coloro che si considerano « indesiderabili »;

che sia ritenuta illegale ogni dichiarazione di « intenzione » a naturalizzarsi fatta innanzi al cancelliere di una corte nel giorno della elezioni, e nella giurisdizione della corte durante i trenta giorni precedenti la data delle elezioni in quegli Stati dove la « dichiarazione d'intenzione » conferisce al dichiarante il diritto elettorale;

che per le persone che combatterono nell'esercito degli Stati Uniti o delle forze alleate e che abbiano terminato onorevolmente il loro servizio e che siano stati regolarmente riammessi negli Stati Uniti non oltre il 1° luglio 1920, il periodo di servizio venga computato come parte dei cinque anni di residenza negli Stati Uniti prescritti dalla legge semprechè la domanda di naturalizzazione sia presentata entro due anni dal 1° luglio 1920;

che nessun certificato di nazionalità possa rilasciarsi se il richiedente non sia prima comparso alla udienza della Corte e ivi

abbia dato prova di saper leggere e scrivere la lingua inglese, e della sua devozione alla costituzione, dopo di che dovrà leggere e sottoscrivere la formula del giuramento prescritto dalla legge;

che le pubbliche scuole istituite per la educazione e la istruzione degli aspiranti alla cittadinanza attualmente gestite e dirette dalla « Divisione di educazione per l'acquisto della cittadinanza » dell'Ufficio di naturalizzazione, siano estese, alle persone di età superiore ai sedici anni;

che nessuno straniero possa d'ora innanzi venire naturalizzato o riconosciuto cittadino degli Stati Uniti se non saprà leggere la lingua inglese.

Il progetto contiene inoltre disposizioni diverse per la naturalizzazione dei figli minori, nati all'estero, degli stranieri che in seguito si naturalizzarono; per i figli naturali minori, nati all'estero, da donna straniera che sposa un cittadino americano; per i fisicamente inadaptati, sordomuti, ecc., per l'educazione da impartire ai futuri cittadini dell'Unione; per la compilazione delle statistiche relative al movimento degli stranieri e altre di carattere amministrativo per la determinazione dei fondi necessari per l'applicazione della legge. È importante osservare che tutti i provvedimenti su ricordati si riferiscono anche alla zona del Canale di Panama.

Il secondo progetto assai più breve presentato il 3 febbraio u. s. dal deputato Johnson sotto il titolo di « Legge che modifica le leggi di naturalizzazione per provvedere alla americanizzazione degli stranieri » ripete le proposte del Siegel per l'ampliamento da darsi alle scuole per l'educazione e la istruzione dei candidati alla cittadinanza e per la propaganda di americanizzazione. Il suo valore particolare, oltre a quello insito al fatto che parte dello stesso progetto di legge sia stato contemporaneamente presentato da due deputati, sta nella esplicita dichiarazione, espressa nel titolo stesso, di essere rivolto ad accentuare l'« americanizzazione » degli stranieri.

Non è d'uopo mettere in rilievo la portata evidentemente nazionalista e la tendenza ad un rafforzamento della autorità centrale, che ispira le due proposte legislative, che, qualunque ne possa essere la sorte avanti al Congresso, rivelano il sentimento, che oggi pervade l'animo di gran parte del popolo americano.

CANADA'

Immigrazione nell'anno 1919. — Il totale della immigrazione nell'anno 1919 fu di 117,663 individui con un aumento del 134 % sull'anno 1918. La Gran Bretagna (57,251 immigranti) e gli Stati Uniti (52,064 immigranti) contribuirono con circa il 93 % sul totale degli immigranti. I soli immigranti americani importarono, in danaro e in

effetti, una somma di 18,419,406 dollari, corrispondente a circa 350 dollari per persona e a 1750 dollari per famiglia di cinque persone. Gli effetti dei nuovi emendamenti alla legge della immigrazione non sono ancora apprezzabili. Il Canada ha cercato di porre un freno alla teoria della porta aperta nei riguardi della immigrazione e di selezionare la propria immigrazione, prescrivendo il possesso di una data somma per gli immigranti e stabilendo una specie di cordone sanitario contro gli immigranti « indesiderabili ». Il successo di questi provvedimenti, secondo l'*Economist*, è assai dubbio. Sta il fatto che nell'anno 1919 il numero degli immigranti respinti per diverse ragioni dai funzionari dell'immigrazione arrivò a 20,000 individui, e tutto fa prevedere che per l'avvenire le norme sulla immigrazione saranno applicate sempre più rigidamente. Il Canada che durante la guerra ha provata la difficoltà di poter assorbire una forte immigrazione dall'Europa centrale, ora che il suo sviluppo ferroviario ha subito una sosta non ha più bisogno del lavoro a buon mercato degli immigranti europei, e cessa quindi di favorire una forte immigrazione come negli anni precedenti alla guerra.

ARGENTINA

Il raccolto dei cereali e la mano d'opera avventizia. — L'annata agricola si presenta, quest'anno, abbastanza buona. Nel 1907 il prezzo medio del frumento era *pesos* carta 6.60, allora equivalenti a lire carta 14.30. Questo prezzo era considerato sufficientemente remunerativo; allora gli affitti erano la metà degli attuali e i braccianti avventizi si pagavano, al tempo del raccolto, dai 3 ai 4 *pesos* carta al giorno. L'economia del colono affittavolo, ossia del produttore dei cereali, doveva considerarsi con apprensione più che altro a motivo della tendenza che si notava ad un aumento nel costo di produzione dei cereali, il cui prezzo di vendita non si prevedeva potesse aumentare in proporzione. Effettivamente il costo di produzione dei cereali è diventato ormai tale da non consentire il ritorno delle proporzioni al livello dell'anteguerra, anche accresciuto del 50%. Il frumento a 10 *pesos* a Buenos Aires significa il frumento a otto *pesos* nel campo ed a otto *pesos* il colono oggi non può produrre. Oggi il frumento è quotato *pesos* 12.45 a Rosario (peso specifico 78%) e *pesos* 13.30 a Buenos Aires (peso specifico 80%); eppure questo prezzo non lascerà un gran margine al colono produttore in considerazione dei gravami veramente eccezionali costituiti dagli alti costi attuali.

Si parla qui di quella mano d'opera avventizia chiamata « *golondrina* », che in gran parte giungeva dall'Italia nei mesi da dicembre a marzo, e ripartiva per l'Italia in proporzione non superiore al 50% nei mesi da marzo al giugno. In paese c'è ora un contingente stabile di

braccia sufficienti ai raccolti di guisa che, anche supposti normali i prezzi dei passaggi transoceanici ed i salari in Italia questa classe di emigrazione (che tante polemiche ha sollevato da parte di chi la riteneva destinata a perpetuarsi) non potrebbe riprodursi. Anzi tenuto conto della stazionarietà dell'area seminata a cereali, che ha tendenza a diminuire, è da ritenere che questa speciale mano d'opera sia fin d'ora piuttosto sovrabbondante rispetto alla domanda. Con tutto ciò si osserva quest'anno un sensibile aumento nei salari ed un sensibile miglioramento nelle condizioni di lavoro di questa classe di braccianti. In questo ha poco a che vedere il libero giuoco della domanda e della offerta. Essi si impongono più che col numero con la violenza e quest'anno si era già minacciata la distruzione dei raccolti se i coloni non cedevano. I coloni devono sempre cedere onde nasce quella mentalità fatalistica che i più fra essi hanno acquistato; d'altronde il colono non può tralasciare di raccogliere il grano, e perciò paga quanto gli è richiesto. Si è così arrivati ad un salario di otto pesos al giorno, più il vitto, per un lavoro (che in realtà è bestiale), di undici ore al giorno e che non ha niente a che fare col patriarcale raccolto del caffè nelle fazende pauliste. Veramente questo salario che è da considerarsi elevato solo in rapporto alle infelici condizioni del colono affittavolo, che lo paga, non è quello generalmente praticato, quest'anno nell'intera zona agricola della Repubblica; in S. Fè e Cordoba, si è corrisposta una mercede non superiore ai pesos 6 e per 12 ore almeno di lavoro, mentre nella zona meridiana del paese è andato in vigore l'accordo delle 11 ore e degli 8 pesos. Sembra però che non tutti i braccianti abbiano ottenuto i benefici di questo accordo, e perciò appunto si parla ancora di minacce e di incendi al raccolto, ma è da prevedere che i braccianti finiranno coll'imporre a tutti le loro pretese. Va però notato che poiché il costo della mano d'opera è uno dei fattori più importanti dell'azienda colonica ne deriva un'aggravarsi della inferiorità dell'agricoltura di fronte all'allevamento del bestiame e quindi si avrà una diminuzione dell'area seminata a cereali non appena i prezzi scenderanno a 10 pesos al quintale.

L'immigrazione germanica verso l'America del Sud. — L'esodo dei tedeschi e degli austriaci verso l'America del Sud, scrivono al *Temps* da Rio Janeiro, si concentra specialmente verso la Repubblica Argentina. Recentemente delle navi olandesi, arrivate a Rio del Plata, portavano almeno trecento immigranti tedeschi appartenenti non più alle classi sociali più modeste, ma alla aristocrazia e alla borghesia. Tra essi si trovano molti ex-ufficiali, ingegneri, ecc. accompagnati dalle loro famiglie e in possesso di un piccolo capitale sufficiente per impiantare degli stabilimenti agricoli e industriali, e altre persona-

lità ivi recatesi per studiare le grandi imprese, che apriranno dei vasti sbocchi alla attività tedesca. Sembra che tutti gli sforzi della Germania spogliata dal trattato di Versailles delle sue colonie, si rivolgano verso l'America del Sud, dove gli arrivi attuali di immigranti tedeschi non sembrano che l'avanguardia di una vera invasione.

L'emigrazione austriaca prende lo stesso cammino. Già molti convogli di ex-ufficiali e soldati si sono imbarcati a Genova per il Brasile e delegati di diverse società di emigrazione hanno visitato recentemente l'Argentina per preparare la strada a molte migliaia di famiglie delle classi medie che saranno dirette verso il territorio delle Missioni, limitrofo agli stati del sud del Brasile, dove già esistevano da lunga data importanti agglomerazioni tedesche, o verso la regione patagoniana del Neuquen, che confina col Cile. Pur apprezzando la preferenza data alla ospitalità sud-americana da questi espatriati di Germania e di Austria, che sono degli elementi lavoratori e assai disciplinati (forse anche troppo), le repubbliche dell'America del Sud non mancano di preoccuparsi delle conseguenze politiche future di questo afflusso germanico e del suo concentramento in alcuni punti. L'esempio della creazione di veri stati nello Stato per opera delle agglomerazioni tedesche costituite negli Stati Uniti e nel Canada, il fatto verificatosi nel Sud del Brasile dove gli elementi germanici sono ancora più inassimilabili e inadattabili in mezzo alle razze e alla cultura latina, e infine gli insegnamenti della guerra hanno messo in guardia i governi dell'America del Sud contro gli eventuali pericoli di questa invasione per il momento laboriosa e pacifica. Questo aspetto del problema della immigrazione non è stato trascurato, nelle conferenze che ebbero luogo in Brasile, Argentina, Cile, Uruguay e Paraguay sulle misure di sicurezza pubblica da adottarsi non soltanto verso gli indesiderabili bolscevisti russi, turchi o di altri paesi, i quali hanno causato recentemente dei gravi disordini a Buenos Aires, ma anche verso ogni elemento straniero, che viene a stabilirsi nei loro territori.

Senza dubbio, il problema vitale del popolamento dei loro vasti territori impone a questi paesi la necessità di attirare e di accogliere i lavoratori stranieri. Già si vede l'Argentina disputare al Brasile gli emigranti della Germania, e nello stesso tempo chiamare sul suo territorio a Corrientes, alle Missioni, i coloni tedeschi già stabiliti negli Stati meridionali del Brasile. Può darsi che questi coloni rispondano a questo appello, in vista di certe misure prese dal Governo brasiliano come quella consistente a non autorizzare la riapertura delle scuole tedesche, chiuse durante la guerra, se non a condizione che vi siano d'ora innanzi insegnate la lingua portoghese, la storia e la geografia del Brasile. I brasiliani, edotti dalla esperienza, non possono lasciar

creare sul proprio territorio, con la stessa fiducia e la stessa imprevidenza del passato, delle città assolutamente tedesche come Blumenau, Joinville e altre dello stato di Santa Caterina, la cui amministrazione comunali sono completamente tedesche e le cui scuole, trascurando del tutto la lingua del paese, impartiscono alle nuove generazioni una cultura unicamente germanica. Il Brasile non vuole rinunciare alla immigrazione germanica che gli apporta un elemento attivo di messa in valore del suo suolo, ma vuole che questo elemento cessi di costituire un corpo straniero, inassimilabile e in continuo sviluppo e che a un dato momento potrebbe diventare un pericolo per la nazione brasiliana. La stampa argentina mette in guardia le Repubbliche del Plata contro lo stesso pericolo.

GIAPPONE

Questioni del lavoro e dell'emigrazione. — La stampa giapponese non si dimostra molto soddisfatta della parte presa dalla Delegazione nipponica alla Conferenza internazionale del lavoro di Washington. L'importante quotidiano *Asahi* di Tokio rimprovera soprattutto alla Delegazione di non avere appoggiati i delegati italiani, quando essi hanno richiesto un uguale trattamento economico e legale per i lavoratori di ogni paese. L'*Asahi* elogia l'Italia che cerca di assicurare protezione ed uguaglianza di trattamento ai suoi numerosi emigranti e simpatizza coi suoi sforzi e col suo entusiasmo per una causa giusta. Il giornale non può capire perchè i delegati del Giappone, paese in analoghe condizioni dell'Italia nei riguardi dell'emigrazione, abbiano taciuto quando la questione è stata discussa. Era forse comprensibile che essi non avessero preso l'iniziativa di una simile proposta, ma non è giustificabile che essi abbiano taciuto quando la questione fu sollevata dall'Italia. Questa attitudine viene attribuita ad un eccessivo timore del governo giapponese di urtare la suscettibilità del governo americano. Anche il *Yamato* è disposto a perdonare ai delegati molti altri sbagli e mancanze ma non il grosso errore di non avere appoggiato i delegati italiani nelle questioni di emigrazione. Così pure il *Yomiuri*.

AUSTRALIA

Legislazione sull'immigrazione. — La legislazione federale è severa contro l'immigrazione, e si sovrappone alle tendenze di alcuni stati che hanno bisogno di mano d'opera agricola. D'altra parte l'opinione pubblica è contraria alla immigrazione, e il Partito del lavoro è protezionista; recentemente vi furono, nei centri operai, manifestazioni ostili agli immigrati. Ciascuno Stato della Confederazione ha però

in materia di immigrazione una legislazione propria. Il Governo federale decide solo su l'esclusione di alcune razze e classi di persone, sulla limitazione di altre, e sull'immigrazione in generale. L'*Immigration Restriction Act* e il *Contract Immigrants Act* sono le basi della legislazione federale nell'Australia. In base ad essa è vietato l'ingresso nel territorio della Confederazione:

a) a chi non superi un esame nel leggere e nello scrivere; l'esame consiste nel dettato di non meno di 50 parole, in una lingua europea. L'immigrante può essere richiesto di sostenere la prova entro un anno dal giorno del suo sbarco; mediante accordi coi Governi di altri paesi, si può escludere la prova di leggere e dello scrivere per l'ammissione di sudditi e cittadini di tali paesi nell'Australia. (Questa disposizione riguarda più che altro i sudditi britannici).

b) a chi possa, con probabilità, divenire di aggravio pubblico;

c) a l'idiota e al pazzo;

d) al sofferente di malattie infettive e contagiose;

e) a chi abbia subito una condanna, non per ragioni politiche ad un anno o più, e non abbia scontata la pena o non sia stato graziato;

f) a ogni persona non desiderabile per ragioni di moralità.

La legge sull'immigrazione si mantiene rigida verso l'immigrazione per contratto. L'immigrazione previo contratto di un operaio, che non sia inglese nato nel Regno Unito o discendente da un inglese ivi nato, è permessa soltanto, quando l'impresario provi che nel territorio australiano non gli era possibile trovare un'operaio di egual pratica ed abilità. Qualora una tale condizione non sia stata osservata, il contratto è nullo, ed operaio ed assuntore vanno soggetti a multe. L'assuntore può essere inoltre obbligato a pagare l'operaio finchè non trovi impiego, o, a scelta dell'operaio immigrato, a fornirgli mezzi del rimpatrio. E a togliere ogni incentivo di far immigrare operai previo contratto la legge obbliga l'assuntore di fare all'emigrante condizioni pari a quelle degli operai del luogo.